

RETE TERRITORIALE DI CO-PROGETTAZIONE SOCIALE

LINEE GUIDA DI CO-PROGRAMMAZIONE E CO-PROGETTAZIONE



1.CONTESTO DI RIFERIMENTO

L'approvazione del d. lgs. 117/ 2017 ha prodotto una revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore (ETS) mediante la redazione di un apposito codice che ha riunito all'interno di un unico quadro normativo le singole leggi settoriali: volontariato, promozione sociale e impresa sociale;

La società locale è storicamente segnata da un autonomo protagonismo, civile e solidale, di carattere comunitario, in cui il senso di responsabilità promosso volontariamente e dai singoli cittadini verso il bene comune ha generato forme organizzative sempre più strutturate, evolute, efficaci e congrue all'implementazione di risposte qualificate e permanenti.

Il Comune anche in attuazione delle disposizioni contenute nel codice sopracitato, intende promuovere e sostenere gli ETS e le altre formazioni sociali private e pubbliche, definendo le modalità del loro coinvolgimento attivo nell'esercizio delle funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento e nella realizzazione di specifici progetti, di servizio o di intervento, finalizzati a soddisfare bisogni della comunità locale;

In particolare, si intende rendere sistematica, disciplinandone l'ambito di applicazione e le modalità operative, la collaborazione tra il comune con altre le pubbliche amministrazioni e gli ETS che operano nell'ambito socio-sanitario-assistenziale prevedendone la regolamentazione con specifico riferimento agli istituti della co-programmazione e della co-progettazione con l'obiettivo attivare RETI istituzionali stabili e di sostenere le attività degli ETS, promuovendo lo sviluppo e il consolidamento o della rappresentanza di settore e valorizzando il ruolo di questi soggetti come agenti attivi di sviluppo e coesione sociale delle comunità locali;

Il carattere strutturale della crisi economica, il suo perdurare e le difficoltà nel fronteggiare i disagi che derivano da tale situazione hanno evidenziato in maniera chiara la fragilità del modello socio-economico attuale, che non riesce più a fornire risposte efficaci ai nuovi bisogni socio assistenziali. Il modello di welfare tradizionale, concepito principalmente come intervento pubblico in questo settore, non sembra più essere l'unica soluzione, ed emerge sempre più la necessità di poter disporre di modalità più celeri ed efficaci di utilizzo delle risorse disponibili.

Il gap generato tra bisogni emergenti ed offerta di servizi si ripercuote principalmente sulle fasce più deboli della società, rispetto alle quali i servizi sociali dovranno considerarsi come l'espressione istituzionale di una comunità che "si prende cura" in modo efficace ed efficiente delle persone più fragili.

Le buone pratiche adoperate nella fornitura dei servizi nell'ambito del contrasto al disagio sociale, se realizzate con modalità partecipative e in luoghi idonei, svolgono funzioni di prevenzione e inclusione proprio

per le persone maggiormente vulnerabili.

Il rafforzamento ed il potenziamento dei servizi avviene pertanto allorché si dispone di strumenti che valorizzino la costruzione di una rete collaborativa inter istituzionale e tra questa e il Terzo settore.

La definizione condivisa e coordinata di obiettivi e strumenti comuni non può che determinare perciò un miglioramento del servizio erogato, e consente di selezionare iniziative più coerenti rispetto alle esigenze del territorio.

Per le motivazioni sopra rappresentate, si ritiene utile affiancare, in via sperimentale, le procedure tradizionali sino ad ora prevalentemente adottate, con altre più flessibili e partecipate, attraverso procedure facoltative di consultazione pubblica per l'acquisizione di apporti collaborativi, contributi e consulenze di tipo tecnico, spontanei e gratuiti per lo studio di problematiche complesse con la costituzione di tavoli misti con stakeholder, operatori economici, altre amministrazioni pubbliche o, attraverso lo strumento della coprogettazione, per forme innovative di partenariato pubblico-private.

In tal modo è possibile generare un approccio basato sulla creazione di sinergie e collaborazioni tra soggetto pubblico e privato, in applicazione del principio di sussidiarietà e nel rispetto dei principi di pari opportunità e trasparenza.

La co-progettazione introduce la possibilità di avvalersi di forme di partenariato in grado di incrementare la condivisione di responsabilità, di rischi e di vantaggi tra i soggetti coinvolti nella realizzazione dei servizi di welfare locale, progettare servizi innovativi e proporre nuove soluzioni d'intervento per i bisogni tradizionali.

Gli strumenti operativi del welfare partecipato pone l'attenzione anche sui processi d'innovazione, aumentano le responsabilità condivise e mutano l'approccio culturale.

L'intento è perciò di permettere al territorio e ai soggetti del Terzo settore di avere un ruolo più propositivo attraverso lo strumento della co-progettazione, che porta, così, il Terzo settore ad entrare a pieno titolo nel sistema del welfare, per rispondere in misura maggiore ai fabbisogni dei più deboli oltre che per superare il tradizionale rapporto "committente-fornitore", divenendo portatore di risorse e idee.

2.NORMATIVA

- Artt. 97 e 118 della Costituzione;
- Direttiva 24/2014/UE, considerando n. 114 e, in particolare, l'art. 1, comma 4;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.)
- Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"
- Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106);
- Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, si seguito nuovo Codice del Terzo settore;
- Sentenza 130/2020 Corte Costituzionale
- Articolo 1 – commi 125-129- Legge 4 agosto 2017, n. 124 «Legge annuale per il mercato e la concorrenza» Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117), come modificato dal D. Lgs. 3 agosto 2018, n. 105
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 art. 28 «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi»

- Circolare 34/E del 21 novembre 2013 Agenzia delle Entrate
- Corte dei conti Lombardia parere 146 del 17 aprile 2019
- Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27, d.lgs. n. 33/2013)”

3.FINALITÀ DELLA CO-PROGRAMMAZIONE E CO- PROGETTAZIONE

Il Comune riconosce, promuove e sostiene l'iniziativa autonoma delle formazioni sociali che, nella comunità locale (area Distretto 2) , perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza fine di lucro, e svolgono attività di interesse generale ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 18 e 118, comma quarto, della Costituzione.

Il Comune tutela e promuove l'associazionismo ed il volontariato, il mutualismo e la cooperazione, valorizzandone il ruolo sociale ai fini del perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana, al benessere , alla salute e all'integrazione dei cittadini.

Il comune , nelle materie di competenza locale favorisce le relazioni collaborative fra le formazioni sociali di cui al comma 1 e con le altre pubbliche amministrazioni operanti nell'ambito socio-sanitario-assistenziale , sulla base dei principi di sussidiarietà, corresponsabilità, nonché nel rispetto della reciproca autonomia.

La co- programmazione è finalizzata all'individuazione dei bisogni della comunità di riferimento da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.

Il Comune mediante il procedimento di co- programmazione, quale attività istruttoria, acquisisce gli interessi ed i bisogni rappresentati dagli enti del Terzo settore e dalle altre amministrazioni, elaborando il quadro dei bisogni e dell'offerta sociale, assumendo eventuali determinazioni conseguenti nelle materie di propria competenza.

Fatte salve le discipline di settore in materia di programmazione e di pianificazione contabile e l'autonomia organizzativa in materia socio-assistenziale il comune assicura il coinvolgimento di altri enti pubblici e degli enti del Terzo settore anche mediante l'attivazione di procedimenti idi co- programmazione , in relazione alle attività di interesse generale, motivando le esigenze che eventualmente impediscono l'attivazione di tale istituto.

La co-progettazione si configura come uno strumento innovativo per promuovere la collaborazione tra i diversi attori che si muovono nell'ambito del sociale e permette, allo stesso tempo, di diversificare i modelli organizzativi e le forme di erogazione dei servizi.

La co-progettazione consente di allargare la governance delle politiche sociali locali e corresponsabilizzare maggiormente i soggetti in campo, rafforzando anche il senso di appartenenza verso i progetti e i programmi di politica pubblica promossi.

Si tratta quindi di uno strumento che vuole migliorare l'efficienza e l'efficacia delle azioni in campo del welfare comunitario. La co-progettazione può permettere di valutare in modo chiaro e condiviso l'impatto sociale delle attività finanziate, oltre che l'efficacia dei modelli e dei servizi erogati. L'individuazione degli interventi di successo e l'analisi degli elementi che li caratterizzano costituiscono, infatti, strumenti importanti a sostegno dei processi di analisi Istituzionale volti a garantire nuovi indirizzi di programmazione.

La co-programmazione e progettazione sociale ha per oggetto servizi/interventi che comportino sostegno pubblico entro il limite massimo di Euro 200.000,00 di durata non superiore a 3 anni nei quali il privato sia impegnato risorse proprie per almeno il 10% e massimo 90 % del costo/valore intervento.

Si tratta di interventi/servizi nei seguenti ambiti

- a) la realizzazione di progetti innovativi e sperimentali di servizi di interesse generale in ambito locale ;
- b) la riorganizzazione di iniziative, interventi, attività di interesse generale in ambito locale ;
- c) la realizzazione di interventi complessi previsti nei piani di zona con ricaduta nell'ambito territoriale del Distretto 2 - Aulss7 da realizzare in partnership tra le Amministrazioni pubbliche e i soggetti selezionati, volti a soddisfare i bisogni della collettività secondo un approccio integrato.

La titolarità delle scelte in merito all'attivazione del procedimento di co-programmazione e co-progettazione e gli ambiti di operatività rimane in capo al comune al quale è riconosciuta la facoltà di sospendere, interrompere il procedimento senza che i soggetti coinvolti possano pretendere alcun ché.

4 - CO-PROGRAMMAZIONE - PIANO ASSETTO SOCIO-ASSISTENZIALE LOCALE

La co-programmazione è una procedura distinta e specifica rispetto alla più generale programmazione sociale, o, meglio, si innesta in essa completandola e/o integrandola con riferimento a specifici bisogni ed interventi, supportando l'amministrazione comunale nella pianificazione degli stessi, nonché fornendo elementi utili alla scelta dello strumento migliore per la loro gestione.

A partire dalle finalità e prospettive individuate in sede di programmazione sociale comunale, la co-programmazione, relativamente ad un ambito e/o bisogno specifico, sviluppa in maniera articolata e collaborativa, con gli enti del territorio e con altri soggetti ritenuti significativi, il contesto, gli obiettivi operativi, proponendo linee di intervento ritenute efficaci per incidere sul problema da affrontare.

Non è tuttavia da escludere un rapporto inverso tra programmazione sociale e co-programmazione: quest'ultima può anche attivarsi per affrontare una specifica problematica non presa in considerazione dal programma sociale comunale o dai piani sociali di comunità, i quali, grazie al nuovo input, possono essere quindi successivamente adeguati ed aggiornati.

Nel paragrafo successivo verrà presentata la procedura della co-programmazione, sottolineando le condizioni da assicurare, nella garanzia della massima partecipazione, ascolto e trasparenza.

Nello svolgimento del procedimento deve essere garantito il rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente in materia di procedimento amministrativo e dunque in particolar modo quelli in materia di trasparenza e di prevenzione dei conflitti di interesse.

1. Piano Assetto Socioassistenziale Locale . Ambito di applicazione della co-programmazione

Per avviare il procedimento di co-programmazione sociale il Comune deposita entro il mese di marzo il Piano Assetto Socioassistenziale Locale (P.A.S.L.) contenente la programmazione territoriale locale biennale in ambito sociale indicando le modalità di presentazione/illustrazione (open day, conferenza, riunione pubblica...).

Il PASL è elaborato dalla Giunta sulla base del Programma di Mandato, del Documento Unico Programmazione comunale ed elenco biennale servizi/forniture e relativo Piano Esecutivo di gestione e contiene

BISOGNI LOCALI PRESI IN CARICO	NUMERO BENEFICIARI /UTENTI	RISORSE PUBBLICHE DESTINATE PER CIASCUN ANNO	EVENTUALI ENTRATE	MODALITA' GESTIONE	CRITICITA'	PUNTI DI FORZA
1.giovani 2. famiglie 3. anziani		1. stanziamento somme - costo 2. personale comunale 3. esonero	1. Tariffe utenti 2. finanziamenti altri enti	1. gestione diretta (enti strumentali - istituzioni) 2. appalto (scadenza) 3. concessione 4. accreditamento		

4. stranieri		tariffe/esonero pagamenti 4. immobili		5. altro		

Si prestano in particolare alla co-programmazione e co-progettazione servizi/interventi con le seguenti caratteristiche

1. CONSISTENTE FABBISOGNO del servizio da parte del comune (rispetto a fabbisogno LIMITATO A POCHE SITUAZIONI)
2. GENERICA E DIFFUSA la condizione di bisogno dei beneficiari che si intende contrastare /alleviare (rispetto ISOLATA O SPORADICA)
3. NON E' RISPOSTA A SODDISFACIMENTO LIVELLI ESSENZIALI (minima prescrittività da parte del comune)
4. ESCLUSIVO O PREVALENTE L'APPORTO PROFESSIONALE impiegate nell'erogazione RISPETTO AD APPORTO VOLONTARIATO
5. PREVALENZA DIMENSIONE LOCALE del servizio rispetto SERVIZIO ATTIVABILE FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE
6. SPAZI LOCALI ove erogato il servizio è in disponibilità del comune
7. SERVIZIO erogabile attraverso azioni da DIVERSI SOGGETTI IN RETE
8. PRESENZA di competitor nell'erogazione del servizio
9. SERVIZI A FORTE VALENZA IDENTITARIA di complessa trasferibilità e standardizzazione
10. NOTEVOLE CAPACITA' DEL BENEFICIARIO di scelta rispetto alle decisioni, agli interventi che lo riguardano e alle modalità che predilige
11. ALTO LIVELLO DI PERSONALIZZAZIONE NELLE MODALITA' DI EROGAZIONE rispetto a servizi

2. Avviso deposito PASL

Dell'avvenuto deposito del P.A.S.L. è data informazione attraverso specifico AVVISO all'albo pretorio , nella sezione Amministrazione Trasparente - sezione sovvenzioni/contributi - criteri e modalità dando termine per le osservazioni entro 30 giorni successivi

L'avviso di deposito deve indicare i requisiti dei soggetti ammessi alla presentazione di OSSERVAZIONI , il contenuto delle osservazioni (non meri contributi generici) modalità di presentazione, la procedura di co-programmazione (a titolo di esempio: organizzazione e gestione del tavolo, previsione di un'unica o più sessioni del tavolo, eventuale calendario delle sessioni, modalità di partecipazione degli stakeholder, con specifico riguardo all'invio di eventuali contributi:), i termini e il Rup .

3. Partecipazione al procedimento - presentazione OSSERVAZIONI

Entro successivi 30 giorni dalla pubblicazione dell'Avviso di deposito del PASL i Cittadini, formazioni sociali, enti privati (associazioni, cooperative, ETS) e pubblici (Istituzioni comunali, Centri Servizi, IPAB, Aziende Speciali Consorzi operanti nell'ambito socio assistenziale sanitario) possono presentare osservazioni al piano corredata da documentazione . L'avviso di deposito può prevedere la facoltà di presentare osservazioni anche da parte di ulteriori soggetti privati (sindacati, associazioni professionali o di rappresentanza di categoria economiche , ordini professionali,) purché il relativo apporto sia direttamente connesso ed essenziale con le finalità e l'oggetto della programmazione socio-assistenziale locale ;

Le operazioni e le attività del tavolo di co-programmazione sono debitamente verbalizzate a cura dell'amministrazione procedente da parte del Responsabile del servizio. Si applicano - in quanto compatibili -

le norme regolanti la conferenza dei servizi Legge 241/90 e ss.mm.ii con le seguenti precisazioni:

- 1) il materiale raccolto e i verbali sono assoggettati alla disciplina della trasparenza e sono pubblicati. Diversamente, in caso di accesso civico generalizzato, saranno comunque forniti al richiedente. Tale misura risulta necessaria per garantire il rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione, in quanto evita che i soggetti partecipanti alla co-programmazione possano trovarsi, nella successiva eventuale fase dell'affidamento (in particolar modo se si fa ricorso a procedure concorrenziali), in una posizione di vantaggio competitivo nei confronti di altri potenziali interessati ;
- 2) ciascun partecipante dovrà firmare una declaratoria di responsabilità con riguardo alle informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria e alla tutela della riservatezza;
- 3) in caso di avvio della co-programmazione ad iniziativa privata, il relativo proponente dovrà sottoscrivere una dichiarazione di esonero dell'ente pubblico da ogni responsabilità legata alla relativa proprietà intellettuale, nonché di consenso al trattamento (eventuali modifiche, integrazioni) e alla trasparenza del progetto medesimo.

4. *Chiusura del procedimento:*

Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione di OSSERVAZIONI AL P.A.S.L. PIANO ASSETTO SOCIO-ASSISTENZIALE LOCALE il Responsabile del servizio/dirigente adotta una determinazione finale di chiusura in cui prende atto degli esiti dell'istruttoria, con le OSSERVAZIONI presentate (contenuti, costi e risorse messe a disposizione dal proponente)

In presenza di proposte manifestamente generiche, incoerenti, o, comunque, non ritenute di interesse pubblico per l'ente, l'amministrazione non è tenuta a formalizzare il provvedimento di rigetto.

5. *Attribuzione di INTERESSE PUBBLICO alle osservazioni contenenti nuove proposte/interventi sociali .*

Entro 30 giorni dalla Determinazione conclusiva degli esiti della co-programmazione la Giunta Comunale adegua il PASL recependo le proposte di interventi socio assistenziali a favore dei giovani, famiglie anziani del territorio all'interno della programmazione.

L'adeguamento della programmazione comunale alle osservazioni pervenute, rappresenta atto programmatico di indirizzo politico che non vincola l'amministrazione all'attuazione delle proposte recepite.

L'esito della co-programmazione, quale raccolta di contributi di scienza ed esperienza e di proposte, può in tal modo essere utilizzato a supporto della motivazione del successivo provvedimento che indica lo strumento di affidamento/finanziamento prescelto: la programmazione degli acquisti, la determinazione a procedere alla co-progettazione, la determinazione a contrarre ed altri ulteriori atti.

Nel caso in cui l'amministrazione intenda discostarsi da quanto emerso dall'istruttoria di coprogrammazione evidenzia puntualmente i motivi nel medesimo provvedimento.

Gli atti del procedimento di co- programmazione sono pubblicati sul sito dell'amministrazione procedente - sezione Amministrazione Trasparente - sezione Atti generali e Sovvenzioni- Contributi / Criteri e modalità per 15 giorni

5. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI CO-PROGETTAZIONE

La coprogettazione - strumenti a disposizione del comune per organizzare e gestire, fra l'altro, interventi socio-assistenziali svolti in particolare dagli ETS - rappresenta uno strumento "generale" di progettazione e articolazione degli interventi stessi, non più un'eccezione riservata a quelli innovativi o complessi.

E' uno strumento capace di innovare anche le forme di rapporto più consolidate, in quanto il privato che si trova ad essere coinvolto nell'attuazione dei progetti viene ad operare non più in termini di mero erogatore dei servizi, ma assume un ruolo attivo investendo risorse proprie e soluzioni progettuali.

Sono *Enti privati destinatari di procedimenti di co-progettazione*

1. Le organizzazioni di volontariato
2. Le associazioni di promozione sociale
3. Gli enti filantropici
4. Le imprese sociali, incluse le cooperative sociali
5. Le reti associative
6. Le società di mutuo soccorso
7. Le associazioni, riconosciute o non riconosciute
8. Le fondazioni
9. Gli altri enti di carattere privato diverse dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi,

che apportano risorse proprie materiali, immateriali economiche nei seguenti *interventi di interesse generale*

1. interventi e servizi sociali;
2. interventi e prestazioni sanitarie;
3. prestazioni socio-sanitarie;
4. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale ;
5. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, **culturale e religioso**;
6. servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro;
7. **riqualificazione di beni pubblici inutilizzati-sottoutilizzati**

Costituiscono *ragioni a fondamento della co-progettazione* (di cui sarà dato conto nella determinazione di indizione dell'istruttoria pubblica)

1. Il Comune intende innovare un servizio/intervento o attivarne/sperimentarne uno nuovo
2. Il Comune ricerca di risorse (non solo economiche) ulteriori a quelle pubbliche e sente la necessità di mobilitare ambienti e risorse inedite
3. I servizi e gli interventi tradizionalmente erogati dal comune non sono pienamente efficaci, non rispondono ai bisogni della persona e del territorio
4. Il Comune non ha padronanza piena delle migliori modalità di intervento e di quelle esistenti nel territorio
5. Il comune intende esplorare diverse modalità di erogazione di un servizio per ridurre i costi a carico del bilancio comunale ovvero ridurre la tariffa a carico dell'utente , aumentarne il bacino di utenza

Enti pubblici (Istituzioni, Aziende speciali, Ipab, Consorzi ecc.) ed enti pubblici territoriali (comuni) possono partecipare al procedimento purchè operino in ambito socio-assistenziali - sanitario (si deroga all'art. 5 comma 6 lett. c) codice dei contratti in quanto la titolarità e responsabilità del servizio è dell'ente partecipante e il comune valuterà di sostenere (tutto o in parte) le spese di gestione del servizio proposto .

Le caratteristiche del servizio oggetto di co-progettazione

Oltre a quanto indicato all'art. 3 comma 2 sono oggetto di co-progettazione i servizi/interventi caratterizzati da

1. **Limitato livello di governo e controllo esercitato dall'Ente pubblico sul servizio**

2. E' necessaria la partecipazione o alto il grado di coinvolgimento dei beneficiari nella gestione del servizio
3. Il servizio/intervento si presta ad una pianificazione per progetto di servizio (non per singole prestazioni)
4. Flessibilità, bisogno di modulabilità nel tempo del servizio (non standardizzabile)
5. Necessita' di attivazione urgente di interventi

6. IL PROCEDIMENTO DI CO-PROGETTAZIONE

Le fasi della progettazione sono .:

1. pubblicazione di un avviso di istruttoria pubblica con cui si renda nota la volontà di procedere alla coprogettazione, e nel quale siano indicati eventuale progetto di massima, eventuale risorsa/budget massimo messo a disposizione dal comune e i criteri e le modalità che saranno utilizzati per lo svolgimento della procedura , individuazione del RUP;
2. individuazione del/i soggetto/i partner, attraverso una procedura selettiva (ma non necessariamente competitiva) volta a valutare:
 1. il possesso di requisiti di ordine speciale generale, tecnici, professionali e sociali;
 2. le caratteristiche della proposta progettuale;
 3. i costi del progetto.
3. attività di co progettazione in senso proprio;
4. stipula di una dell'accordo procedimentale di cui all'art. 11 L. 241/1990

6.2. Avvio della procedura

La coprogettazione, essendo un procedimento amministrativo, può essere:

- a) ad iniziativa privata;
- b) ad iniziativa pubblica.

Nell'iniziativa privata, gli ETS singoli e associati possono presentare all'ente pubblico una proposta, corredata dalla documentazione ritenuta utile, con la quale viene chiesta l'attivazione di una procedura di coprogettazione in relazione ad un intervento e/o un servizio socio-assistenziale.

L'amministrazione procedente, in presenza di una proposta non manifestamente irricevibile, attiva il relativo procedimento istruttorio e assume la successiva conseguente determinazione di accoglimento o di rigetto; il predetto procedimento si svolge in applicazione della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo:

Laddove ritenuto di interesse per l'ente, la proposta presentata dal proponente, eventualmente integrata con le prescrizioni, le osservazioni, e le condizioni apposte dall'ente medesimo, è inserita fra gli atti della procedura, indicati nei paragrafi successivi.

Preliminarmente alla pubblicazione dell'avviso di istruttoria pubblica, l'amministrazione competente è tenuta ad assumere la determinazione a co progettare.

Si tratta di un atto unilaterale della pubblica amministrazione che comporta l'impegno a co progettare e contiene:

1. l'indicazione di massima degli interventi e dei servizi che saranno oggetto di coprogettazione;
2. la motivazione del ricorso alla co progettazione evidenziando che le esigenze da soddisfare sia con riferimento a ridefinizione di servizi esistenti o all'attivazione di nuovi
3. l'indicazione dell'ammontare delle risorse messe a disposizione dal comune
4. l'indicazione del RUP.

La determinazione a coprogettare, di competenza dirigenziale, contiene gli elementi di cui all'192 TUEL e approva gli schemi dei seguenti atti:

1. avviso di istruttoria pubblica di coprogettazione;

2. progetto di massima (eventuale);
3. schema di accordo procedimentale conclusivo della co-progettazione ;
4. (eventuale) modello di domanda, corredato dalle relative autodichiarazioni.

6.3 . Avviso di istruttoria pubblica di coprogettazione

Il comune pubblica per almeno 20 giorni un avviso in Sezione Amministrazione Trasparente - Sovvenzioni e sussidi - criteri e modalità di erogazione “ nel quale indica i seguenti elementi minimi:

1. la finalità della procedura;
2. l'oggetto della procedura: linee di attività finanziabili ;
3. la durata e limite massimo del sostegno pubblico all'iniziativa privata (entro il limite massimo di 3 anni) ;
4. criteri e limiti di eleggibilità delle spese sostenibili con sostegno pubblico (entro limite massimo di 200.000 euro)
5. importo e tipologia risorsa privata minima (almeno 10% massimo 90% importo complessivo intervento/servizio)
6. i requisiti di partecipazione;
7. la procedura e termini di svolgimento della co-progettazione ;
8. il responsabile del procedimento e le modalità per la richiesta di chiarimenti;
9. i criteri di valutazione delle proposte (in caso di procedura comparativa);
10. calendario delle conferenze di co-progettazione
11. casi di revoca del sostegno pubblico

6.4 . Requisiti minimi dei soggetti partner

Costituisce requisito di ordine generale per la partecipazione al procedimento di co-progettazione in capo agli enti privati essere in possesso dei requisiti indicati nell'art. 80 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016)

In relazione al tipo di servizio/intervento oggetto di co progettazione, potranno essere richiesti ulteriori requisiti specifici di accesso, quali ad esempio:

- esperienze maturate in un determinato arco temporale atte a dimostrare la coerenza tra la mission del soggetto proponente e le finalità dell'intervento oggetto dell'istruttoria,
- il radicamento sul territorio comunale ovvero riferito al distretto socio 2 ULSS 7 (inteso come conoscenza delle problematiche e dei bisogni del territorio, reti, tavoli territoriali, welfare di comunità, ecc.),
- territorio di riferimento
- bacino di utenza
- indicatori di risultati degli interventi gestiti
- sede operativa all'interno dell'ambito distretto 2 - Aulls7
- attestazioni banca SOLIDITA' ENTE
- finalità statutaria coerente con finalità intervento co-programmato/progettato
- curriculum gruppo dirigente/coordinatori e andamento tourn over ultimi 2 anni
- elenco enti con i quali è attiva rete stabile e ambito operatività
- lettere attestazioni buon esito interventi eseguiti/servizi gestiti (o altro output di risultato)

Gli enti privati ulteriori rispetto a quelli indicati all'art. 5 possono partecipare a supporto di ETS in qualità di sostenitori, finanziatori o partner di progetto limitatamente ad attività secondarie e comunque e funzionali alle attività principali;

In aggiunta ad ulteriori requisiti, nel rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e parità di trattamento.

6.5. Conferenze preliminari, definitive, esecutive

Il comune specificherà le modalità con cui si svolgeranno le varie fasi della procedura di coprogettazione con un calendario delle conferenze preliminari (esame proposte pervenute) definitive (condivisione contenuti servizio/progetto e risorse messe a disposizione) esecutive (quantificazione spese ammesse a sostegno pubblico e definizione accordo procedimentale)

Il termine di conclusione del procedimento di coprogettazione è 90 giorni da pubblicazione avviso

Si applica quanto previsto dalla legge 241/90 per eventuali casi di sospensione o interruzione di suddetto termine

Le modalità di funzionamento e organizzazione del tavolo di co-progettazione sono regolate dalla disciplina della Conferenza di servizi in quanto compatibili dall'art. della legge 241/90 come descritte nell'avviso .

1. ciascun partecipante dovrà firmare una declaratoria di responsabilità con riguardo alle informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria e alla tutela della riservatezza;
2. ciascun partecipante proponente dovrà sottoscrivere una dichiarazione di esonero dell'ente pubblico da ogni responsabilità legata alla relativa proprietà intellettuale, nonché di consenso al trattamento e alla trasparenza del progetto medesimo.
3. ciascun partecipante dovrà firmare una declaratoria di autorizzazione all'utilizzo della propria proposta in sede di conferenza di co-progettazione e l'accettazione della facoltà dell'amministrazione di imporre rimodulazioni o modifiche oltre che la condivisione con altri partecipanti alla co-progettazione
4. ciascun partecipante dovrà accettare l'eventuale condivisione con altri partner privati della proposta di intervento sociale presentata sottoscrivendo specifico accordo di partenariato in esito alla co-progettazione ;
5. ciascun partecipante dovrà accettare l'eventuale decisione da parte dell'amministrazione di non dar seguito, sospendere o interrompere l'attività di co-progettazione senza pretendere alcun che

Si prospettano diverse soluzioni alternative che il comune potrà preventivamente scegliere basandosi, ad esempio, sulle risultanze dell'eventuale co programmazione, e comunque nell'esercizio della propria discrezionalità politica e tecnica.

6.5.1. Procedura di coprogettazione con progetto unico

In questo caso l'amministrazione procedente reputa necessario coprogettare selezionando fin dall'inizio un unico soggetto partner, anche in forma aggregata. L'avviso deve quindi indicare i criteri di valutazione che dovranno basarsi, oltre che su requisiti soggettivi, anche su proposte progettuali di arricchimento del progetto di massima allegato all'avviso. La scelta del soggetto verrà effettuata da un'apposita commissione, che redigerà apposita graduatoria e, terminata tale fase, si darà avvio al tavolo di coprogettazione col soggetto selezionato.

6.5.2. Coprogettazione con progetto unitario

L'ente pubblico valuta utile, per il perseguimento dell'interesse pubblico della comunità di riferimento, coprogettare con tutti i soggetti interessati arrivando ad un progetto unitario che sarà costituito dalla migliore combinazione di più progetti parziali diversi (riguardanti cioè il ruolo specifico di ciascun soggetto nella realizzazione dell'intervento) e dovrà valutare le seguenti opzioni:

- suddividere in parti uguali le risorse che mette a disposizione tra tutti i partecipanti:
in questo caso, nella prima fase, un'apposita commissione li selezionerà sulla base di requisiti soggettivi di idoneità e sulla base di proposte migliorative del progetto di massima allegato all'avviso per valutare l'idoneità del soggetto a prendere parte al tavolo (da escludersi in caso di

mancata implementazione e/o implementazione secondo contenuti spontanei o in contrasto con le finalità dell'avviso); nella seconda fase sarà avviato il tavolo con tutti gli idonei per l'implementazione congiunta del progetto di massima attraverso la miglior composizione possibile delle idee proposte da ciascuno;

- utilizzare un criterio di equità e di premialità nel riparto delle risorse: formare, attraverso un'apposita commissione una graduatoria con tutti i soggetti idonei sia sulla base di criteri soggettivi che sulla base di proposte migliorative del progetto di massima; nella seconda fase sarà avviato il tavolo con tutti i soggetti selezionati per l'implementazione congiunta del progetto di massima, in coerenza con il grado di importanza che la graduatoria ha assegnato a ciascuno;

In entrambi i casi gli esempi, le sessioni del tavolo si concludono assegnando un termine ai partecipanti per presentare le offerte finali di progetto definitivo; i soggetti in questa fase hanno il tempo eventualmente di accordarsi e formare raggruppamenti; un'apposita commissione valuterà il miglior progetto definitivo e si potrà procedere, se necessario, con i vincitori alla coprogettazione esecutiva.

6.6. Criteri di valutazione delle proposte progettuali

In tutti i casi esposti con riferimento ai criteri di valutazione delle proposte progettuali finali elaborati in sede di offerta precedente o successiva al tavolo di coprogettazione, si propongono i criteri di seguito esposti. (a seconda della modalità prescelta).

Criteri generali utili per l'analisi delle proposte progettuali

- adeguatezza, coerenza e pertinenza complessiva della proposta progettuale con le finalità e gli obiettivi dell'intervento oggetto dell'istruttoria;
- cantierabilità della proposta - cronoprogramma delle azioni
- articolazione della proposta progettuale con particolare attenzione all'assetto organizzativo, alle risorse umane e professionali, alle metodologie di lavoro, e stabilità del personale (gestione del turn over) agli strumenti di interazione con utenti, processo di erogazione del servizio,
- elementi integrativi, innovativi e sperimentali della proposta rispetto al progetto di massima;
- previsione di un piano economico entrate/uscite pluriennale finanziario, patrimoniale e coerente col piano delle attività, redatto secondo criteri di sostenibilità;
- adeguatezza degli strumenti di monitoraggio e valutazione dei risultati e di misurazione del grado di soddisfazione dei bisogni dell'utenza;
- adeguatezza della sede - eventualmente messa a disposizione per lo svolgimento dell'attività - e della relativa localizzazione.

Con riferimento alla valutazione dell'offerta in relazione alle risorse apportate dai partecipanti, si ritiene utile offrire le seguenti possibili declinazioni:

- Analisi delle risorse
 - pertinenza e congruità dei costi della proposta progettuale;
 - verifica del piano pluriennale le proposte dovranno contenere le voci di spesa ammissibili sulla base dell'avviso pubblicato e precisare che la quota di cofinanziamento pubblico dovrà essere determinata voce per voce e non per il progetto nel suo complesso (per evitare che il finanziamento rischi di essere qualificato come corrispettivo);
 - tipologia e valore delle risorse messe a disposizione rispetto alle finalità de costo dell'intervento
 - previsione di tariffe a carico degli utenti
 - messa a disposizione da parte del soggetto proponente di beni immobili, mobili e strumentali.
 - verifica della sostenibilità pluriennale del piano (e a fine sostegno pubblico), prevedendo criteri

premiati della capacità di attrarre risorse aggiuntive da parte di enti ed organizzazioni non pubblici, privati cittadini, fundraising di comunità, ecc.

Nel caso in cui non si giunga alla presentazione e selezione del progetto definitivo, tale da soddisfare le condizioni poste a base della procedura di coprogettazione, l'ente procedente deve prendere atto motivatamente e formalmente che la procedura non si è conclusa con la definizione di un accordo: tale decisione per ragioni di trasparenza deve essere comunicata formalmente a tutti gli operatori che sono intervenuti nella procedura di coprogettazione e pubblicata secondo le disposizioni vigenti.

In esito a tale decisione l'Amministrazione ha la facoltà di riavviare la procedura con o senza modifiche delle condizioni iniziali.

La partecipazione degli ETS alla coprogettazione in ogni sua fase preliminare alla stipula dell'accordo finale non può dar luogo a corrispettivi o compensi comunque denominati.

7. STIPULA DELL'ACCORDO PROCEDIMENTALE DI SOSTEGNO PUBBLICO A INIZIATIVA PRIVATA

Una volta selezionato il progetto definitivo si procede alla stipula dell'accordo procedimentale di sostegno a iniziativa privata

L'accordo deve contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge.

L'accordo sarà concluso con il soggetto o i soggetti selezionato/i, che dovrà riportare almeno i seguenti elementi essenziali:

- soggetti dell'accordo: comune sostenitore dell'iniziativa privata e partner privato (singolo o in rete) titolare dell'intervento/azioni ;
- norme regolatrici e disciplina applicabile nel caso di condivisione di beni;
- oggetto dell'accordo: individuazione della titolarità e responsabilità dell'intervento in capo al privato ;
- durata del sostegno pubblico ;
- risorse messe a disposizione dalle parti;
- modalità di pagamento e rendicontazione delle spese contributo;
- tempi e fasi di erogazione del sostegno-contributo pubblico all'iniziativa privata
- modalità di verifica sull'andamento dell'intervento (cabina di regia, incontri periodici, ecc.);
- modalità di gestione dell'accordo, verifiche ed integrazioni.

All'accordo sono allegati come parte integrante il progetto definitivo ed il piano economico finanziario di coprogettazione.

8. EROGAZIONE DEL SOSTEGNO PUBBLICO A ENTE BENEFICIARIO - PROVVEDIMENTO E DICHIARAZIONE FISCALE

L'ente pubblico, pur nel rispetto del principio di sussidiarietà, assicura infine la necessaria vigilanza sull'operato del beneficiario di sovvenzioni: le azioni di controllo sono finalizzate alla verifica, attraverso una "solida giustificazione e un'adeguata rendicontazione" delle spese effettivamente sostenute, dell'effettivo impiego dei contributi per il perseguimento delle finalità di interesse pubblico per cui sono stati stanziati e concessi, delle modalità di realizzazione degli interventi e del perseguimento degli obiettivi prefissati.

Per le verifiche e rendicontazione si possono applicare le modalità tipiche previste per i contributi:

- verifica della congruità e coerenza delle spese sostenute, rispetto al progetto e all'accordo,
- eventuale rideterminazione del contributo nel caso in cui le spese sostenute siano inammissibili o di

minore entità rispetto a quanto preventivato.

L'erogazione del sostegno è disposta con provvedimento dirigenziale sulla base dell'esito dell'istruttoria contabile e documentale delle spese sostenute e documentale come definito nell'accordo .

Detto provvedimento è pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente - Sovvenzioni - contributi sussidi
- Atti di concessione per 30 giorni

Ai fini della liquidazione, l'ente beneficiario dovrà rilasciare dichiarazione ai fini dell'art. 28 DPR 600/1973 (ritenuta d'acconto 4% su contributi da ente pubblico)

Non sarà applicata la ritenuta d'acconto qualora ente beneficiario

- sia qualificato ente non commerciale ed il contributo verrà impiegato nell'ambito di attività istituzionali non commerciali, in regime di contabilità separata, ed utilizzato esclusivamente per tale ambito;
- è iscritto all'anagrafe delle ONLUS ai sensi degli art. 10 e 11 del D.Lgs n. 460/1997; (esenzione ex art. 16, c. 1, D.Lgs 460/1997);

Sarà applicata la ritenuta d'acconto qualora l'ente sia

- ente commerciale/società commerciale/ditta individuale che svolge attività commerciale, o attività connesse, ex art. 55 D.P.R. 917/1986
- ente non commerciale ma il contributo è percepito per l'esercizio di attività commerciale di cui all'art. 55 D.P.R. 917/1986;

9. RESPONSABILITA' - CONTROVERSIE - DECADENZA DAL BENEFICIO CONCESSO CON ACCORDO PROCEDIMENTALE

1. Le responsabilità inerenti e conseguenti alle attività ed alle iniziative proposte o ammesse alle forme di sostegno pubblico sono esclusivamente dei soggetti che le gestiscono - organizzano, limitandosi il Comune ad offrire un concorso economico.
2. E' fatto carico ai soggetti attuatori delle attività ed iniziative ammesse a contributo acquisire le autorizzazioni e i permessi di legge.
3. Sono del pari a carico del soggetto beneficiario del contributo tutti gli oneri diretti o indiretti che l'attività o l'iniziativa sovvenzionata possa comportare a termini delle vigenti disposizioni di legge.

Le controversie inerenti l'accordo procedimentale è sottoposto alla giurisdizione del giudice amministrativo

Con provvedimento del Responsabile del servizio è disposta la decadenza

- Venir meno capacità di contrarre con la pa
- Falsità dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR 445/2000
- Accertato conflitto d'interessi nella gestione dell'intervento
- Violazione alle regole di rendicontazione e gestione documentale delle spese
- Mancato riscontro alle richieste documentali in sedi di controllo ispettivo

Il provvedimento di decadenza è preannunciato da preavviso di decadenza comunicato attraverso PEC

Entro 10 giorni l'ente ha facoltà di esporre controdeduzioni

Entro i successivi 30 g il comune valuta le controdeduzioni e adotta il provvedimento di decadenza quantificando altresì le somme già erogate che l'ente decaduto è chiamato a restituire

10. TRASPARENZA

Deve inoltre essere osservato quanto previsto:

- dall'art. 26 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, che impone la pubblicazione degli atti con i quali sono

determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici, di qualunque genere, a persone ed enti pubblici o privati, nonché la pubblicazione dei singoli atti di concessione, laddove di importo superiore a mille euro;

- che le ipotesi di pubblicazione previste dall'articolo 26 del decreto legislativo n. 33/2013 costituiscano "condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario";

- dall'art. 1, commi da 125 a 129 della legge 24 agosto 2017, n. 124, con riferimento agli obblighi di pubblicazione in carico ai soggetti beneficiari di contributi.

25 NOVEMBRE 2020